



DETERMINA N. 11/2019

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO CON QUI!GROUP S.P.A. ESCUSSIONE CAUZIONE DEFINITIVA. RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE AL FIDEIUSSORE BANCO BPM S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI € 77.347,66 IVA COMPRESA SUL BILANCIO 2019 E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Il Segretario generale

Premesso che:

- con determina del Segretario Generale n. 122/2016 del 13 dicembre 2016 l’Autorità di regolazione dei Trasporti (di seguito Autorità) aderiva, attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da Consip S.p.A, alla Convenzione “Buoni pasto 7 – Lotto 1”;
- mediante ordine diretto l’Autorità procedeva all’acquisto di n. 19.800 buoni pasto, al costo unitario di € 5,70, per un importo complessivo pari ad € 112.860,00 oltre IVA a favore di QUI! Group S.p.A. aggiudicataria della fornitura del Lotto 1 sopraccitato (ordinativo di fornitura n. 3537383 - CIG 6896336C7D del 2 marzo 2017);
- a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai dipendenti, l’Autorità comunicava, secondo le previste procedure di reclamo indicate nel Capitolato tecnico e negli altri documenti contrattuali, alla QUI! Group S.p.A. l’oggettiva impossibilità di spendere i buoni pasto in numerosi esercizi commerciali (nota prot. n. 4886/2018 dell’8 giugno 2018);
- con comunicazione del 13 luglio 2018, pubblicata sul sito internet www.acquistinretepa.it, Consip S.p.A. informava che, a seguito di molteplici segnalazioni da parte delle amministrazioni utilizzatrici di disservizi per la mancata spendibilità dei buoni pasto emessi dalla società QUI! Group S.p.A., nonché da parte di numerose imprese esercenti la ristorazione nella rete convenzionata con QUI! Group S.p.A. che avevano segnalato il mancato pagamento delle fatture relative ai buoni pasto spesi dai dipendenti pubblici, ha proceduto alla risoluzione della Convenzione “Buoni Pasto 7” - relativamente al lotto 1 (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia) e lotto 3 (Lazio), stipulati con QUI! Group S.p.A. - per reiterato, grave e rilevante inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- con nota del 16 luglio 2018 (ns. prot. n. 6017/2018), in forza dell’art. 15, comma 4, delle Condizioni generali, che legittima espressamente la risoluzione del singolo ordinativo di acquisto a partire dalla data di risoluzione della Convenzione, l’Autorità procedeva a comunicare la risoluzione dell’ordinativo di fornitura n. 3537383 (CIG 6896336C7D) del 2 marzo 2017;
- con decisione dell’11 ottobre 2018 il Consiglio invitava, tra l’altro, gli Uffici ad avviare le procedure finalizzate all’escussione, per quanto di propria spettanza, della cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 delle Condizioni Generali di contratto;
- alla luce dell’evidenziato e contestato inadempimento, con nota prot. n. 10501/2018 del 6 dicembre 2018 indirizzata al Banco BPM S.p.A. l’Autorità richiedeva l’escussione della polizza fidejussoria n. 150177181, prestata dall’istituto di credito sopraccitato nell’interesse della QUI! Group S.p.A. in favore della Consip S.p.A. e delle Pubbliche amministrazioni che avessero stipulato contratti di fornitura nell’ambito Convenzione “Buoni pasto 7 – Lotto 1”;
- con nota prot. n. 10593/2018 del 10 dicembre 2018 l’Autorità procedeva alla restituzione alla QUI! Group S.p.A. in fallimento di n. 5.790 buoni pasto, in giacenza e non più spendibili, per un controvalore

nominale di € 40.530,00, corrispondenti ad una spesa sostenuta dall'Autorità pari a € 34.392,60, IVA compresa;

- a fronte della restituzione veniva rilasciata dal Fallimento della QUI! Group S.p.A. la nota di credito n. 18CFV-2056 dell'11 dicembre 2018 per un totale di € 34.661,02 IVA compresa;
- a seguito della richiesta di escussione della cauzione di cui alla polizza n. 15017718, il Banco BPM S.p.A. provvedeva erroneamente ad accreditare all'Autorità la somma di € 112.860,00 corrispondente all'intero importo della fornitura (reversale di incasso n. 428/2018 del 19 dicembre 2018);
- con nota prot. 11084/2018 del 21 dicembre 2018 l'Autorità provvedeva a comunicare al Banco BPM S.p.A. l'avvenuto erroneo accredito e a chiedere le modalità per il rimborso della somma eccedente, corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo della fornitura e l'importo effettivo dell'inadempimento;
- con determina n. 4/2019 dell'11 gennaio 2019 venivano acquistati dalla DAY Ristoservice S.p.A. n. 6560 buoni pasto, al costo unitario netto di € 5,84, per un importo complessivo pari ad € 38.310,40, oltre IVA 4%, euro 39.842,82 IVA, compresa;
- tale acquisto è volto a coprire, tra l'altro, il fabbisogno derivante dal mancato utilizzo dei buoni pasto acquistati dalla società QUI!Group S.p.A. e restituiti alla stessa in quanto non utilizzabili;
- a seguito dell'acquisito sopra descritto è ad oggi possibile quantificare il maggior costo sostenuto dall'Autorità per la sostituzione dei buoni pasto restituiti al Fallimento QUI!Group S.p.A. e tale costo ammonta ad € 818,58, [(€5,84 - €5,70) x 5.847], oltre IVA per complessivi € 851,32;
- in quanto trattasi di spesa sostenuta per il completamento di fornitura risolta in danno dell'esecutore, essa è da considerarsi ricompresa nell'importo garantito dalla cauzione definitiva sopra indicata;

Ritenuto:

- di quantificare in complessivamente € 35.512,34 (€ 34.661,02 + € 851,32) la somma da trattarsi nell'ambito dell'escussione della cauzione definitiva e di restituire alla Banco BPM S.p.A., pertanto, la somma di € 77.347,66, corrispondente alla differenza tra quanto ricevuto e quanto da trattarsi legittimamente;
- con nota ns. prot. 588/2019 del 23 gennaio 2019 il Banco BPM S.p.A. comunicava le proprie coordinate bancarie;

Visti:

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni;
- il bilancio di previsione per il 2019 e pluriennale 2019–2021, approvato con delibera dell'Autorità n. 140/2018 del 19 dicembre 2018, il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la suddetta spesa;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. per le motivazioni esplicitate in premessa, di procedere alla restituzione della somma di € 77.347,66 alla Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, 4, Partita IVA 10537050964;
2. di impegnare a favore della Banco BPM S.p.A. l'importo di € 77.347,66 sul Capitolo 511 "Rimborsi ad enti e privati" del Bilancio 2019;
3. di autorizzare il pagamento di € 77.347,66 a favore della Banco BPM S.p.A.;
4. il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 04/02/2019

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / INFOCERT SPA